



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTE le specificità dello spettacolo dal vivo quale componente essenziale e imprescindibile del patrimonio storico e artistico, della cultura e dell'identità nazionale ed europea ai sensi dell'art. 9 della Costituzione;

VISTA la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante *“Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”*;

VISTA la legge 29 luglio 1980, n. 390, recante *“Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante”*;

VISTA la legge 9 febbraio 1982, n. 37, recante *“Provvedimenti a favore dei circhi equestri”*;

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni, recante *“Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”*;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 12 gennaio 2021, rep. n. 25, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in data 20 gennaio 2021 al n. 40, concernente l'assegnazione delle risorse economiche-finanziarie, in termini di competenza e cassa, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) e dell'art. 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO il decreto di attribuzione dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito al Dott. Antonio Parente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 2021, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2021 al n. 295;

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”*e, in particolare, l'articolo 89, che, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo e stabilisce che tali fondi, con dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

capitale, sono ripartiti e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO l'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" recante modifiche all'art. 89 del richiamato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

VISTO il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "*Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'economia*" e, in particolare, l'art. 80, comma 2, che incrementa la dotazione dei fondi a 335 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*", ed, in particolare l'art. 5, comma 1, che ha incrementato il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 di 100 milioni di euro per l'anno 2020;

CONSIDERATO il Regolamento (UE) n. 2016/679 della Commissione Europea sul trattamento dei dati personali e il D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018;

TENUTO CONTO degli obblighi di pubblicazione di cui all'art 26, comma 2 e comma 3, del d. lgs. n. 33/2013 che stabilisce l'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione "*delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro*"; nonché che tale pubblicazione "*costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario*";

VISTE le "*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*" (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014), e, in particolare, il punto 9.e. recante gli "*Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici e dell'elenco dei soggetti beneficiari (artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013)*";

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01);

TENUTO CONTO che le attività di spettacolo, di regola, non assumono rilevanza economico/commerciale e non incidono sugli scambi tra Stati, in quanto strumento di promozione della cultura ai sensi dell'art. 9 della Costituzione;

VISTO il D.M. 28 aprile 2020 n.211, recante "*Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020*", registrato dalla Corte dei Conti il 20 maggio 2020 al n. 1341;



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Direttore generale Spettacolo n. 892 del 28 maggio 2020 recante “Avviso pubblico per l’assegnazione ed erogazione dei contributi alle imprese di esercizio di Spettacolo Viaggiante previsti dal art.89 d.l. 17 marzo 2020 nr.18 – D.M. 28 aprile 2020 n. 211”;

VISTO in particolare l’articolo 2 “Assegnazione delle risorse” del D.M. 28 aprile 2020, n. 211, concernente il sostegno alle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante, che destina una quota pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020 del Fondo emergenze di parte corrente di cui all’art. 89 del decreto legge n. 18 del 2020 e che prevede che tali risorse complessive, siano ripartite tra i soggetti beneficiari in parti uguali, in misura non superiore a 2.000,00 euro per ciascun beneficiario;

VISTA la Convenzione tra l’INPS e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l’erogazione del contributo a sostegno delle imprese di esercizio di Spettacolo Viaggiante ex articolo 1, comma 1, del DM 28 aprile 2020, n. 211, trasmessa all’INPS con pec del 30 giugno 2020 con il protocollo 10257;

VISTO il D.M. 10 luglio 2020, n. 313, registrato alla Corte dei Conti il 22 luglio 2020, al numero 1637 che all’articolo 6 ha modificato il decreto ministeriale 28 aprile 2020 disponendo che all’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 aprile 2020 le parole “e comunque non superiore a 2.000 euro per ciascun beneficiario” sono soppresse;

VISTO il D.M. 26 ottobre 2020, n. 480, reg. n. 2152, ed in particolare l’articolo 1 “Incremento delle risorse destinate al sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante dal decreto ministeriale 28 aprile 2020” che ha incrementato le risorse destinate di 5 milioni di euro;

CONSIDERATO che l’integrazione delle risorse di cui al D.M. 480 del 26 ottobre 2020 è da distribuire tra gli ammessi secondo quanto disposto dal D.M. 28 aprile 2020, così come modificato dal d.M. 10 luglio 2020, ovvero “ripartite tra i soggetti beneficiari in parti uguali”;

VISTI i decreti direttoriali di assegnazione del 30 luglio 2020 n. 1602, del 4 agosto 2020 n. 1634, del 12 novembre 2020 n. 1941, del 26 novembre 2020 n. 2114, del 3 dicembre 2020 n. 2176 e del 7 dicembre 2020 n. 2232;

VISTO l’articolo 6 bis, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” che dispone che “I contributi percepiti ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera d), e 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'articolo 91, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”;

VISTO il D.M. n. 559 del 3 dicembre 2020 recante “Riparto di quota parte del Fondo di cui all’articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 per l’incremento delle risorse destinate al sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante”;

CONSIDERATO che il predetto D.M 559 del 3 dicembre 2020 è stato registrato dalla Corte dei Conti con la seguente avvertenza: “Resta, comunque, nella responsabilità dell’amministrazione verificare la permanenza in capo agli attuali beneficiari dei requisiti richiesti per il contributo” e che, pertanto, il



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

contributo integrativo disposto ai sensi degli stessi è assegnato esclusivamente in favore di quei soggetti per i quali l'Amministrazione abbia accertato il permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiamati dall'art. 1, comma 3 dell'Avviso pubblico;

VISTI tutti i soggetti ammessi a contributo di cui al d.M. 211/2020, tra cui risulta beneficiario anche la Ditta individuale Casagrande Luca con D.D.G. 30 luglio 2020 n. 1602;

VISTE le ulteriori procedure istruttorie espletate dall'Amministrazione sulla base dei requisiti autodichiarati, ai sensi del DPR 445/2000, nonché dei controlli effettuati;

VISTO il parere dell'Ufficio legislativo del 5 novembre 2020, prot. n. 0028101 concernente le verifiche di regolarità contributiva all'atto dell'erogazione del contributo;

TENUTO CONTO delle verifiche effettuate da INPS e dalla Direzione generale in merito alla regolarità contributiva dei soggetti già ammessi al contributo di cui al d.M. 211/2020;

VISTO il D.D.G. 26 marzo 2021, rep. 541 concernente l'assegnazione dei contributi per "Avviso pubblico fondo emergenza covid 2020 spettacolo viaggiante concessione contributi art.89 d.l. 17 marzo 2020 n.18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27 - D.M. 28 aprile 2020 n. 211" ed i relativi allegati;

VISTA la comunicazione da parte della Ditta Casagrande Luca prot. n. 11349/2021 di segnalazione del proprio nominativo tra i soggetti non ammessi ai contributi di cui ai DD.MM. 480 e 559;

TENUTO CONTO che a seguito della documentazione acquisita dall'Amministrazione e prodotta da parte della Ditta Casagrande Luca, quest'ultimo può essere ammesso perché in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina di riferimento;

VERIFICATO che il nominativo della Ditta Casagrande Luca è stato inserito nell'allegato C2 del D.D.G. 541/2021, relativo ai soggetti non ammessi all'integrazione del contributo disposto dai DD.MM. 480 e 559;

CONSIDERATO che il suddetto Organismo risulta inserito per errore materiale nel succitato allegato C2 invece che nell'Allegato recante l'elenco delle istanze oggetto di ulteriore esame;

CONSIDERATO che INPS sta ancora concludendo le procedure di erogazione del contributo come disposto dal D.M. 28 aprile 2020, n. 211 e dal D.M. 26 ottobre 2020 n. 480, ai soggetti ammessi con i decreti direttoriali sopra menzionati e relativi ai contributi disposti con i suddetti decreti ministeriali;

CONSIDERATO che la Convenzione con l'INPS non riguarda invece la procedura di erogazione dei contributi di cui al d.M. 559/2020, per il quale rimane ferma la competenza della Direzione Generale Spettacolo;

TENUTO CONTO, che le risorse destinate con il D.M. 28 aprile 2020 e con il D.M. 26 ottobre, n. 480, ripartite in parti uguali tra il totale dei beneficiari portano ad un contributo lordo unitario pari a euro 7.670,50;

TENUTO CONTO che per il d.M. 211 alla Ditta Casagrande Luca è stato assegnato ed erogato un contributo lordo pari a euro 3.884,00 e che pertanto allo stesso, dovrà essere assegnato con il presente atto, per il D.M. 480, una integrazione lorda pari a euro 3.786,50 e per il d.M. 559 un contributo pari a Euro 3.840,00;

TENUTO CONTO della disponibilità sul capitolo 6670 dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura per l'esercizio finanziario dell'anno 2021;



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

TENUTO CONTO, in considerazione dell'attuale contesto economico e sociale, dell'opportunità di procedere all'erogazione del contributo per la Ditta Casagrande Luca con la massima sollecitudine anche in considerazione della chiusura dell'e.f. 2021;

RITENUTO pertanto, per i motivi citati in premessa, di dover procedere all'assegnazione dei contributi di cui ai DD.MM. 480/2020 e 559/2020, in favore della Ditta Casagrande Luca;

DECRETA

Art. 1

(Assegnazione del contributo)

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, si dispone l'ammissione della Ditta Casagrande Luca ai contributi di cui ai DD.MM. 480/2020 e 559/2020 e l'assegnazione dei relativi contributi.

Art. 2

(Imputazione a Bilancio e modalità di erogazione)

L'attività di erogazione del contributo per il d.M. 480/2020 è svolta dall'INPS sulla base della Convenzione citata in premessa, e della sua successiva modifica ed integrazione, in applicazione del D.M. 211 e del D.M. 480, per i quali la Direzione ha già provveduto ad inviare la relativa provvista finanziaria ad INPS a valere sulle risorse dell'esercizio 2020.

L'attività di erogazione del contributo per il d.M. 559/2020 è svolta dalla Direzione Generale Spettacolo.

La spesa di cui al presente decreto pari a complessivi Euro 7.626,50 (settemilaseicentoventisei/50) di cui Euro 3.786,50 per il d.M.480 e di cui Euro 3.840,00 di cui di € 2,00 bollo graverà sul capitolo 6670 dello Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.

Art. 3

(Rimedi esperibili)

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Art. 4

(Pubblicità e notifica)

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale Spettacolo con valore di notifica nei confronti degli Organismi interessati: <http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it>

Art. 5

(Clausola di salvaguardia)

Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, rimane salva la facoltà della Direzione Generale Spettacolo, all'esito di ulteriori valutazioni e verifiche, con apposito provvedimento, di recuperare le somme eventualmente già erogate.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Parente